

Dal Consiglio di stato arriva un sì condizionato sul terzo decreto che modifica il Codice Contratti, correttivo da rivedere

Bocciatura per project finance, qualificazioni e collaudi

DI ANDREA MASCOLINI

Inutile e da sopprimere la nuova norma sulla finanza di progetto, le proposte sulla qualificazione delle imprese su dieci anni, sui collaudi e sulle assicurazioni dei dipendenti pubblici; da riesaminare la norma sul subappalto con il ribasso non superiore all'8%. Sono questi alcuni dei passaggi più significativi del parere, favorevole ma condizionato, reso dal Consiglio di stato (adunanza del 14 luglio della sezione consultiva per gli atti normativi, n. 2357/08) sullo schema di terzo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici, approvato il 27 giugno in via preliminare dal Consiglio dei ministri e attualmente all'esame delle commissioni parlamentari che si dovranno esprimere entro l'8 agosto. Sulla questione della legittimità dell'esercizio della delega il parere non è entrato più di tanto nel merito limitandosi ad affermare, succintamente, che «sembra corretto ritenere che lo schema si muova nei limiti temporali fissati dall'articolo 1, comma 3 della legge 62/05». Non è possibile

Sei no del Consiglio di stato	
1.	La disciplina della finanza di progetto è inutile e da sopprimere perché duplica quella sulla concessione di ll.pp.
2.	La norma sul subappalto va riesaminata
3.	Le norme che prevedono i costi per le assicurazioni dei dipendenti sul quadro economico dell'intervento vanno soppresse
4.	La disciplina del collaudo statico deve rientrare nella disciplina generale dei collaudi
5.	Da eliminare la norma sulla qualificazione delle imprese di costruzioni su dieci anni
6.	Va soppresso il riferimento al promotore nella disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo

comprendere per quali ragioni sarebbe corretto e legittimo ritenere «emanato» un decreto legislativo soltanto con l'approvazione in via preliminare del Consiglio dei ministri. Nel merito la censura più rilevante riguarda la nuova disciplina della finanza di progetto, concepita dal governo come gara unica in luogo delle attuali tre fasi e senza il diritto di prelazione a favore del promotore e sulla quale la Commissione europea aveva mosso dubbi di non conformità per quel che riguarda l'assenza di pubblicità comunitaria degli avvisi e la posizione di vantaggio di cui godrebbe il promotore. Con la riformulazione dell'articolo 153 secondo il Consiglio di stato le ec-

cezioni della Ue sarebbero superate, ma si eccipisce che «la norma finisce per essere un inutile duplicato dell'istituto della concessioni di cui al capo II del Codice»; la differenza che rimarrebbe sarebbe che nell'articolo 153 l'offerta ha a oggetto il progetto preliminare (e non il definitivo) e il promotore potrebbe chiedere l'inserimento di un nuovo intervento nel programma dell'amministrazione. Si tratta di due differenze per il Consiglio di stato «discutibili e in particolare la seconda che comporta pericolose interferenze con l'attività di programmazione, prerogativa della p.a.». Pertanto nel parere si invita il governo a «prendere seriamente in consi-

derazione la possibilità di sopprimere l'istituto, non previsto nelle direttive comunitarie». Si potrebbe forse aprire la strada, in sede di prossimo parere parlamentare, alla richiesta di reintroduzione del diritto di prelazione (chiesto mercoledì, al senato, da Luigi Grillo Pdl). Sulla disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo il Consiglio di stato condivide l'osservazione della Conferenza unificata (vedi *ItaliaOggi* del 12 luglio 2008) di eliminare i riferimenti al promotore. Rispetto alla norma sul subappalto in cui si prevede un ribasso non superiore all'8%, il parere richiama «l'attenzione circa l'opportunità di riesaminare i termini del ribasso operabile», anche perché non viene data motivazione della scelta effettuata. Sul tema dell'avvalimento i giudici «prendono atto della posizione dell'amministrazione» che non ha recepito le osservazioni formulate dalla Commissione europea, mentre sulla disciplina delle Soa si chiede sia di prevedere l'obbligo di comunicazione dell'esito del procedimento di decadenza dell'attestazione sia di non prevedere che le sanzioni per le Soa scattino dal

giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del regolamento generale del Codice (e non sei mesi dopo), dal momento che si tratta di innovazione radicale e sostanziale. Viene poi bocciata la norma che estende a dieci anni la possibilità di dimostrare i requisiti di qualificazione per le imprese: si tratta di innovazione sostanziale che pone problemi di compatibilità comunitaria e di applicazione concreta. Il parere è negativo sulla scelta di stipulare sempre «a corpo» i contratti per appalto integrato, trattandosi di scelta innovativa sostanziale e non meramente correttiva, così come censura la proposta di escludere il collaudo statico dalla disciplina generale dei collaudi che avrebbe anche l'effetto di «non ricomprendere più tale collaudo nell'incentivo del 2%», illegittimamente gravando sul quadro economico dell'opera.

IO ONLINE
Il testo del parere del Consiglio di stato sul sito www.italiaoggi.it

L'ANALISI

Sindaci e vigili in trincea senza armi

Polizia locale e primi cittadini sempre più impegnati a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza urbana con nuovi poteri e rinnovate capacità operative. Ma gli strumenti a disposizione dei vigili urbani restano pochi e gli stessi sindaci saranno sempre sottoposti al coordinamento dell'ufficio territoriale del governo e dell'autorità giudiziaria. Se verrà confermato dal senato il testo della legge di conversione del pacchetto sicurezza, tra pochi giorni, entro il 25 luglio, le municipalità saranno alle prese con una serie di inedite novità che in parte accolgono le richieste di maggior coinvolgimento dei comuni nella gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Ma la blindatura introdotta alla camera con la questione di fiducia sul dl 92/2008 ha anche impedito i necessari aggiustamenti che erano già stati concordati in commissione per affrancare sindaci e polizia locale da una eccessiva ingerenza statale. In pratica, a quanto risulta a *ItaliaOggi*, il testo destinato a diventare legge non soddisfa totalmente neppure la compagine governativa, perlomeno in riferimento ai nuovi limitati poteri del primo cittadino e della polizia locale.

Per la questione delle nuove ordinanze sindacali, innanzitutto, in sede di conversione in legge è stato introdotto un vincolo di preventiva comunicazione al prefetto della decisione comunale urgente in materia di incolumità e sicurezza urbana. Spetterà inoltre al ministro dell'Interno disciplinare i dettagli, con proprio decreto, e resta sempre affidato al rappresentante governativo il potere di effettuare ispezioni. In ogni caso il sindaco potrà essere fortemente limitato dalla prefettura. Un'altra novità introdotta sempre nel testo dell'art. 6 del pacchetto sicurezza riguarda il dovere di segnalazione del primo cittadino circa la condizione di irregolarità dello straniero.

Concretamente questa disposizione evidenzia solo il ruolo del sindaco esponendolo ulteriormente ad attività complesse senza

peraltro incidere in maniera significativa sulle sue prerogative.

Novità per le violazioni ai regolamenti comunali. Con un inedito articolo 6-bis verrà consentito agli enti locali di derogare alle modalità stabilite dalla legge per il pagamento in misura ridotta. In pratica lo stesso risultato si poteva ottenere modulando adeguatamente gli importi delle violazioni e per questo la novella non potrà sortire effetti particolari. Sulla stessa lunghezza d'onda anche la riforma introdotta dall'articolo 7, emendato, del dl 92/2008 circa la partecipazione della polizia locale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio.

Ai sensi dell'art. 17 della legge 128/2001, letteralmente la polizia municipale e provinciale potrebbe già essere impegnata da tempo in questa attività. Ora il dl 92/2008 specifica meglio i contenuti della collaborazione. Con decreto interministeriale, da adottarsi entro tre mesi, verranno specificamente individuate «le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di polizia dello stato». Spetterà quindi sempre a un decreto ministeriale organizzare i rapporti tra vigili, carabinieri e polizia. Nuovi poteri infine, almeno sulla carta, per l'accesso della polizia locale alle informazioni riservate del ministero dell'Interno. Lo stabilisce l'art. 8 del dl 92. Peraltro nella redazione della riforma ci si è limitati a consentire l'accesso dei vigili all'elenco dei documenti e dei veicoli rubati, dati già fruibili a tutti gli utenti, indistintamente, sul web. Nell'iter di conversione si è aggiunto anche l'accesso ai dati inerenti i permessi di soggiorno degli stranieri. Resta peraltro esclusa, per il momento, la possibilità per i vigili di conoscere i precedenti penali di tutti i cittadini e questo fattore limiterà pesantemente l'attività operativa della polizia locale.

Stefano Manzelli

Sistema messo a punto dalla Ragioneria

Atti di spesa dematerializzati

DI SARA DEL VECCHIO

Via la carta dagli uffici della pubblica amministrazione. La Ragioneria generale dello stato (Rgs), appoggiata dal ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, ha realizzato in Italia, prima nel mondo, un sistema che permette la dematerializzazione degli atti di spesa attraverso la conservazione sostitutiva. Non è altro che un servizio aggiuntivo del Sicoge, il dispositivo unico che gestisce la contabilità di tutte le amministrazioni centrali, attivo dallo scorso anno. «Con l'uso di questo sistema, che ha consentito di risparmiare circa 10 milioni di euro, gli enti pubblici eviteranno la stampa e la firma autografa dei titoli inviati alla Rgs, con l'abolizione della carta dall'emissione del titolo fino al pagamento dei creditori attraverso le banche», ha dichiarato Maria Laura Prislei, ispettore generale capo dell'ispettorato per l'informatizzazione della contabilità dello stato, intervenuta al convegno che si è svolto ieri a Roma. Ma cos'è la conservazione sostitutiva? Secondo quanto ha spiegato la Prislei, si tratta di una procedura legale-informatizzata regolamentata in Italia da specifiche norme, come la delibera numero 11 Cnipa (Centro nazionale informatica per la

pubblica amministrazione) del 2004, e serve a garantire l'equivalenza tra un documento e le sue copie digitali, utile per evitare la scomparsa dei documenti. «Questo servizio», ha detto Mario Canzio, «contribuisce a diffondere la digitalizzazione della p.a. e pone il ministero dell'economia e delle finanze all'avanguardia nell'esperienza pubblica a livello internazionale». Il processo, infatti, già previsto nel codice dell'amministrazione digitale, introdotto con il decreto legislativo 82 del 2005 e integrato nel 2006 con il dlgs 159, è ulteriormente valorizzato nel provvedimento legislativo, varato dal governo all'interno della recente manovra di finanza pubblica. «E bene accelerare la digitalizzazione della p.a. per rendere il sistema fruibile a distanza e facilitare il lavoro degli operatori», ha detto Giampiero Massolo, segretario generale del ministero degli affari esteri. «La dematerializzazione è uno strumento di sviluppo della p.a., perché, oltre a garantire il risparmio, contribuisce a razionalizzare la produzione, l'archiviazione e l'utilizzazione dei documenti», ha concluso Fabio Pastella, presidente del Cnipa. L'informatizzazione del settore pubblico continuerà a progredire proprio grazie alla collaborazione tra la Rgs e il Centro nazionale per l'informatica.